

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

**Tribunale civile di Teramo – Sentenza n. 433/2017 pubblicata il 27/04/2017 –
Giudice dott.ssa Carla Fazzini.**

Decreto ingiuntivo finalizzato ad ottenere il contratto di apertura del conto corrente – diritto del cliente di ricevere copia dei contratti sottoscritti – dovere della banca di conservare i contratti anche oltre i dieci anni dalla sottoscrizione – rigetto dell’eccezione di prescrizione.

La vicenda in questione trae origine da una richiesta documentale più volte reiterata da parte di un correntista di ottenere copia dei contratti bancari nonché dell’informativa al trattamento dei dati personali necessaria per l’iscrizione al CRIF.

Poiché la Banca non ottemperava è stato chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il rilascio documenti con il quale si è proceduto esecutivamente nei confronti dell’istituto di credito.

La Banca spiegò opposizione che venne rigettata con la Sentenza in commento.

Le argomentazioni a difesa della Banca erano incentrate sulla prescrizione del diritto ad ottenere una copia del contratto, richiamando a tal proposito l’art. 119 del TUB che prevede un obbligo di tenuta della “documentazione inerente a singole operazioni” per 10 anni.

Sennonché il Tribunale dopo aver chiarito come il “*fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.*” ha osservato come “*Peraltro è lo stesso Testo Unico Bancario (art. 117) che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi il diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna*”.

Quindi, in linea con il pensiero della Corte D'Appello di Milano (sentenza n. 1796/2012), è stato ribadito il principio per cui *“la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 del T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti conto)”*.

Più in particolare, *“il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non siano prescritti. Il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto ed è da tale data che decorre il termine prescrizione di dieci anni”*.

Ed ancora, *“In merito alle modalità di richiesta della documentazione bancaria, si osserva che non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta; il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte”*.

Avv. Alessio Orsini

AVV. ALESSIO ORSINI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in
funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

sentenza

riservata all'odierna udienza del 27 aprile 2017, nella causa civile iscritta al
n.4335/2014 R.G.A.C. e vertente

tra

TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO
SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Teramo,
ivi elettivamente domiciliata alla via D'Annunzio n.39 presso lo studio
dell'avv. . . , che la rappresenta e difende giusta procura a
margine all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo-

Opponente

contro

residente in (TE),

elettivamente domiciliato in Teramo al viale Crispi n.27 presso e nello studio
dell'avv. . . rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Orsini
del Foro di Ascoli Piceno giusta procura a margine della comparsa di
costituzione e risposta del 29.1.2014-

Opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Ritenuto in fatto:

che, con decreto ingiuntivo n.2499/2014 emesso in data 4.7.2014, il
Tribunale di Teramo ingiungeva alla Tercas spa di consegnare a
contratto di apertura c/c intestato a n.2667 del
1979, il contratto di conto anticipo fatture n.31.002.4300139, l'informativa
relativa al finanziamento cirografario n.31.601.1049429, oltre al pagamento
delle spese di procedura;

N. 433/17 SENT.
N. 4335/14 A.C.C.
N. 7946/17 CRON.
N. 751/17 REP.
OGGETTO: Opposizione
A DECRETO
INGIUNTIVO

Alessio Orsini

-che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 17.11.2014, l'opponente conveniva in giudizio il [redacted] dinanzi a codesto Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per assenza dei presupposti di legge, per l'inesistenza del diritto dell'opposto di avere dalla banca opponente la consegna dei documenti richiesti, e comunque per intervenuta prescrizione del diritto ad ottenerli essendo il conto corrente aperto nel 1979;

-che si costituiva in giudizio il [redacted], chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di causa;

-che, instauratori il contraddittorio e concessa la provvisoria esecuzione del d.i., l'opposto insisteva per il rigetto dell'opposizione in quanto le eccezioni sollevate dalla società opponente erano meramente dilatorie, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite;

-che durante tutto il giudizio così instauratosi, espletati i mezzi istruttori richiesti dalle parti e consistenti nella sola produzione documentale, sulla precisazione delle conclusioni e discussione orale delle parti, il Tribunale emetteva sentenza.

L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.

Ed invero, l'opposto ha dimostrato con i documenti depositati in atti di aver instaurato con la banca opponente un contratto di apertura di c/c con il pieno di diritto di vedersi consegnare dalla banca Tercas spa copia della documentazione.

Da parte della società opponente, al contrario, non risulta provato l'assenza dei presupposti di legge né il decorso dei dieci anni per la prescrizione, atteso che il conto corrente del quale oggi si discute risulta chiuso nell'anno 2013. Inoltre, l'opposto ha dimostrato di aver richiesto immediatamente dopo la chiusura del conto la consegna dei documenti oggi ingiunti.

La prima questione da affrontare è se la richiesta di cui all'art.119 T.U.B. sia relativa anche alla copia dei contratti e/o comunque alla documentazione di base del rapporto (non quella "periodica", a cui si riferisce esplicitamente l'art.119 T.U.B., ma quella che contenga l'assetto fondamentale del rapporto). L'art. 119 T.U.B. non dispone nulla in merito alla copia dei contratti. L'art. 119 T.U.B. è relativo alle sole "comunicazioni periodiche" al cliente e dispone che la richiesta può essere portata relativamente a "singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". È indubitabile che il cliente abbia il diritto di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti. Il

diritto del cliente di ricevere copia dei contratti è difatti ben più ampio, ed anzi di rango superiore, a quello di ricevere copia della documentazione relativa a "singole operazioni" compiute negli ultimi dieci anni, disciplinata dall'art.119 T.U.B. L'obbligo in capo alla banca di consegna del contratto consegue difatti al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza, imposto peraltro ad entrambi i contraenti di un contratto.

L'art.1175 c.c. dispone in particolare che il "Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza".

In merito, la Cassazione (Cass. n. 22183/2015) ha osservato che la domanda del cliente ex art.119 T.U.B. è subordinata alla sussistenza di due sole condizioni: a) la domanda sia relativa a operazioni specifiche; b) le operazioni per cui si chiedi la documentazione siano relative ai soli ultimi dieci anni.

La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede, che, in tema di esecuzione del contratto, si atteggia come un impegno di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento (v. Cass. n. 12093/2001).

Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione (e dei contratti, per quanto qui trattato) gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c. (che così recita: "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi"). Peraltro è lo stesso Testo Unico Bancario (art. 117) che, dopo aver previsto a pena di nullità che i contratti siano redatti per iscritto, ne impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento

od in ultimo dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna. In tale linea di pensiero la Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n.1796 del 2012, ha affermato che la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto all'art. 119 T.U.B. per la sola documentazione bancaria (estratti-conto).

Nel caso di specie, immediatamente dopo la chiusura del conto corrente e prima dell'instaurazione del presente giudizio, parte opposta aveva invano richiesto alla Banca copia del contratto di apertura c/c intestato a

n.2667 del 1979, del contratto di conto anticipo fatture n.31.002.4300139 e dell'informativa relativa al finanziamento circografario n.31.601.1049429, sicché la mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente bancario e dell'altra documentazione non può, invero, essere addebitata alla parte opposta. Né, al riguardo, può essere condivisa l'affermazione secondo la quale l'Istituto di credito opponente non sarebbe stato tenuto alla conservazione del contratto di conto corrente bancario de quo in quanto stipulato in una data "che supera il limite temporale di obbligo della tenuta delle scritture" e ciò in quanto: a) il limite temporale di cui trattasi si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117 commi 1° e 3° T.U.B. costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. In difetto di prova scritta in ordine all'esistenza del contratto di conto corrente bancario e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, la Banca non avrebbe alcun titolo per addebitare al correntista somma alcuna, sia a titolo di interessi convenzionali eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto e spese per le operazioni effettuate. Pertanto, il diritto alla copia dei contratti è pertanto un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (cfr. anche Cass. n. 11004/2006). Il diritto del cliente, o di colui che gli succeda a qualsiasi titolo, a ricevere copia dei contratti sussiste pertanto indipendentemente dall'adempimento del

dovere di informazione da parte della banca, a cui si riferisce specificamente l'art.119 T.U.B. che infatti, come già detto, si riferisce alla sola documentazione periodica bancaria e non sicuramente ai contratti, che costituiscono la base portante del rapporto, per i quali il diritto del cliente di riceverne copia è molto più ampio e non soggetto ad alcun limite temporale. Per tale ragione è certo che il limite temporale di conservazione per soli dieci anni di cui all'art. 119 T.U.B. non riguarda i contratti.

L'esclusione è peraltro resa evidente dalla stessa lettura dell'art.119 T.U.B. che si riferisce alla copia della documentazione inerente a sole "singole operazioni" poste in essere negli ultimi dieci anni, e non fa riferimento ai contratti bancari.

Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. Il diritto del cliente di chiedere alla banca copia del contratto permane peraltro anche dopo lo scioglimento del rapporto ed è da tale data che decorre il termine prescrizione di dieci anni. L'opposto ha chiuso il proprio rapporto con la Banca nel 2013 e nel 2014 ha agito in giudizio per la consegna della documentazione per cui oggi è causa.

La prescrizione relativa all'obbligo di conservazione del contratto da parte della banca finisce soltanto con il decorso del termine prescrizione ordinario di dieci anni, a far data dalla chiusura (ex art. 2946 c.c.), non potendo sussistere successivamente alcun diritto azionabile dal cliente

In tema di conto corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art.119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

In merito alle modalità di richiesta della documentazione bancaria, si osserva che non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio i dati relativi al soggetto titolare del rapporto; il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta; il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte.

Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Teramo, in persona del giudice onorario avv. Carla Fazzini, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sulla opposizione proposta da TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA contro _____, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;

2- condanna la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese del presente procedimento che liquida in complessivi € _____ per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Teramo, il 27 aprile 2017 con sentenza pubblicata in pari data mediante lettura di motivazione e dispositivo in udienza.

Il giudice onorario
(Carla Fazzini)



TRIBUNALE DI TERAMO

27 APR. 2017

Depositato in Cancelleria oggi

Il Cancelliere
Funzionario Giudiziario
Daniela Ciulla



TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Francesca Avancini,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(00077660678)

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuto che l'art. 119 comma 4 TUB nel prevedere il termine decennale di conservazione della
documentazione è norma eccezionale da riferire esclusivamente alla documentazione relativa alle
operazioni poste in essere dalla clientela e non anche al contratto originario di apertura conto
corrente;

considerato altresì che l'art. 633 c.p.c. consente di ordinare al debitore la consegna di una cosa
mobile determinata purché essa sia stata esattamente individuata;

rilevato quindi che possa accogliersi il ricorso soltanto con riferimento alle richieste di cui ai punti
1), 2), 6) essendo stati, gli altri documenti, indicati in modo generico nel ricorso;

INGIUNGE A

BANCA TERCAS CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO SPA
(00075100677) in persona del legale rappresentante p.t.

- di consegnare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla
notifica del presente decreto:

1. il contratto di apertura di conto corrente intestato a n. 2667 del 1979;
2. il contratto di conto anticipo fatture n. 31.002.4300139;
3. l'informativa relativa al finanziamento chirografario n. 31.601.1049429;

- di pagare le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € per onorari, in €
252,00 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive
occorrenze.

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà
esecutivo e definitivo.

Teramo, 04/07/2014

Il Giudice
dott. Francesca Avancini

